



Procura della Repubblica di Matera

Ufficio del Procuratore

Prot. n. 129 - 30/5/25 INT.

OGGETTO: Nuovo accertamento e attestazione di malfunzionamento di sistema informatico ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. - Istruzioni in merito agli adempimenti previsti per il c.d. "Processo Penale Telematico" (D.M 29 dicembre 2023 n. 217 e D.M 27 dicembre 2024, n. 206 in vigore dal 1.1.2025). **Proroga provvedimento prot. n. 59/2025 I. in data 31 marzo 2025**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 co. quater D.Lgs. 10.10.2022, n. 150;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023, n. 217 recante "*Decreto ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'art. 4 comma I del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011 n. 44*" in vigore dal 14.1.2024;

Visto il D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 recante il "*Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre n. 217 in materia di processo penale telematico*" pubblicato in G.U. in data 30.12.2024 (entrato in vigore il 31.12.2024);

Visti i decreti del Presidente del Tribunale di Matera dell'11 e del 14 gennaio 2025 (provvedimenti nn. 1 e 3 registro decreti 2025) con i quali è stata disposta la sospensione ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p. dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, nonché l'ulteriore decreto n. 15 del 27 marzo 2025 con il quale è stata disposta che la sospensione dell'applicativo APP 2.0 di cui ai decreti 1 e 3 dell'anno 2025 "*fino a diversa disposizione da adottarsi una volta attestata la regolarità del funzionamento del sistema*";

Letto il provvedimento emesso da questo procuratore in data 31 marzo 2025 prot. n. 59/2025;

Letto l'art. 6, comma I, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che introduce i nuovi artt. 111-bis e 111-ter c.p.p. relativi al deposito telematico di atti, documenti e memorie e alla formazione del *fascicolo informatico*;

Letto il D.M. n. 206 del 27.12.2024 che ha riformulato l'art. 3 del D.M. n. 217 del 29.12.2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico), prevedendo (combinato disposto del comma 1 e del comma 2 del suddetto art. 3 come modificato) con riferimento agli Uffici di Procura, che il deposito da parte dei soggetti abilitati interni degli atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (*richiesta di rinvio a giudizio; udienza preliminare e successivi sviluppi decisori*), e di cui al libro VI, titoli II (*applicazione della pena su richiesta*). V (*procedimento per decreto*), V bis del c.p.p. (*sospensione del procedimento con messa alla prova*) oltre a quelli, già previsti, relativi alla fase dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche a decorrere dal 1.1.25;

Richiamato tutto quanto esposto nel precedente provvedimento prot. n. 59/2025 I con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 206/2024;

Visto l'art. 175-bis c.p.p. il quale prevede al comma 4 che, nel caso di malfunzionamento del sistema accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

Che l'art. 175-bis cod. proc. pen. è stato introdotto proprio al fine di assicurare lo svolgimento delle prioritarie attività processuali, in caso di inefficienza degli strumenti di documentazione informatica;

che anche per le ragioni anzidette il termine “malfunzionamento” attestato dal Capo dell' Ufficio giudiziario (art. 175-bis co. 4) non deve essere interpretato come “mancato funzionamento”, da intendersi come un blocco generalizzato del sistema che impedisca in maniera assoluta la redazione dell'atto, il suo caricamento e il suo inoltro;

Rilevato che si chiama *Sistema informatico* l'insieme degli strumenti informatici (calcolatori, *software* di base, programmi applicativi) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni **allo scopo di migliorarne l'efficienza**. Il sistema informatico (o sistema di elaborazione dati) è composto da un *computer* o un insieme di più *computer*, apparati o sottosistemi elettronici, tra loro interconnessi in rete, in un'architettura di base di tipo *client-server*. e preposti a una o più funzionalità o a servizi di elaborazione a favore degli utenti. Il sistema è composto da *hardware* e *software*, tipicamente a uso *intranet*. eventualmente connesso a *internet*, centralizzato oppure geograficamente distribuito e interconnesso (es. tramite *VPN*), con un'architettura che varia a seconda delle esigenze e della sua progettazione e, attraverso opportune applicazioni (es. applicazioni *web*), elabora dati e informazioni per restituire altri dati e informazioni utili. (vedi Sistemi Informativi - G. Batini, B. Pernici, G. Santucci, D. Ardagna. M.G. Fugini. P. Plebani — Franco Angeli).

Osservato che tale definizione è già contenuta nell'ambito della disciplina giuridica (vedi l'art. 615-ter c.p. e per il processo civile Cassazione civile Sez. Un., 11/10/2023. n. 28403),

Osservato ancora che per Corte giustizia UE Sez. X. 17/10/2024 n.302 IUS Processo Telematico 16 dicembre 2024 (nota di Minnella Carmelo) “*Gli artt. 2, parr. 1 e 3, e 25, par. 1, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema*”.

Osservato inoltre, che per Cassazione penale Sez. II. 05/11/2024 (ud. 05/11/2024; dep. 28/11/2024 n. 43678 *il presupposto della attestazione è l'effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo*. Afferma la Corte che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito **esclusivamente** dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. In ogni caso - continua la Corte - anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto.

Osservato pertanto, che discende dal comma 4 dell'art. 175-bis c.p.p. il **potere e dovere** dei dirigenti degli uffici giudiziari di verificare, a tutela del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, l'efficienza del sistema informatico e l'effettività del regolare funzionamento del medesimo, e di accertare e attestare, con *“un provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di atto amministrativo avente funzioni amministrative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria”* (Cass. penale Sez. II 27/11/2024, dep. 02/01/2025, n. 45), l'eventuale *malfunzionamento* con la conseguente possibilità per i soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo), ai sensi del comma 3 della medesima norma di redigere gli atti in forma di documento analogico e di depositare gli stessi con modalità non telematiche.

Rilevato che, anche presso la Procura della Repubblica di Matera, il sistema informatico destinato al deposito degli atti indicati dall'art. 3 D.M. n. 217 del 2023 come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, pur nella continua sperimentazione dell'applicativo APP, è ancora malfunzionante e pertanto compromette il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Infatti, le criticità evidenziate dal Parere fornito dalla VII Commissione del CSM in sede di approvazione del DM e dalla Relazione della Commissione S.T.O. nonché le problematiche tecniche emerse in sede di iniziale utilizzo dell'applicativo (in fase di attuale e costante implementazione) quali:

- Instabilità della rete e del sistema, con improvvisi e frequenti crash dell'applicativo;
- Impossibilità di operare *multitasking* con più *files* di testo in ambiente APP";
- Sistema di rilevazione automatica di errori nella lavorazione dei fascicoli non impostato per consentire la loro immediata individuazione da parte del personale dedicato;
- Frequenza di "errori di sistema" o "imprevisti" con conseguente rallentamento delle tempistiche di *ending* del flusso;

non sono state allo stato risolte completamente.

Rilevato che dalle sperimentazioni in corso si rilevano anche presso questo Ufficio di Procura, tra le altre, le seguenti criticità, evidenziate nella relazione del MAGRIF dell'Ufficio depositata in data odierna (Prot. n. 127/2025) in cui si legge:

“FLUSSO ISCRIZIONI

L'ufficio ha gestito in via sperimentale l'intero flusso delle iscrizioni a partire dalla validazione della notizia di reato.

Le annotazioni preliminari sono state acquisite dal sistema attraverso tre canali:

- A) *Il portale delle notizie di reato utilizzato dalle fonti di polizia giudiziaria (NDR);*
- B) *Il portale utilizzato dagli avvocati (PDP);*
- C) *Il portale “da ufficio” utilizzato dalle fonti interne per creare autonomamente le annotazioni preliminari qualora queste pervengano in forma cartacea, a mezzo PEC, o, allo stato, da altri uffici giudiziari.*

Dalla sperimentazione in corso è emerso che la validazione delle notizie di reato attraverso tali canali è più lenta, specialmente con riferimento alle annotazioni sub C), atteso che la predisposizione di un'annotazione preliminare da parte dell'ufficio SICP/REGWEB comporta la preventiva scannerizzazione di tutta la documentazione afferente la medesima notizia, ma non tutti gli addetti all'ufficio sono dotati di macchine altamente performanti ed in grado di supportare l'applicativo APP, nonché di veloci scanner. Peraltro, non tutto il personale applicato al predetto ufficio è adeguatamente formato.

Con riferimento al flusso relativo ai “fermati, arrestati, sequestri” è necessaria una sperimentazione e formazione adeguata ed ulteriore di tutti gli operatori interessati, ivi comprese segreterie e magistrati, specialmente in considerazione dei termini e della delicatezza delle notizie di reato e delle attività che ne discendono.

Sempre con riferimento alle annotazioni preliminari, sono ancora in corso le verifiche relativamente alla compatibilità dell'applicativo APP con la trasmissione degli esiti di indagine attraverso il portale NDR da parte di fonti diverse da quelle che hanno originato la notizia di reato; in tali ipotesi, le annotazioni preliminari vengono ancora gestite attraverso il SICP.

L'ufficio ha altresì sperimentato la validazione ed iscrizione delle notizie di reato trasmesse dalle fonti di polizia giudiziaria attraverso i “lotti mensili” (categoria così individuata in SICP); allo stato si è rilevata la difficoltà della lavorazione massiva degli “Ignoti seriali”, sia per quanto riguarda la preparazione della bozza d'iscrizione, sia la successiva firma da parte del procuratore.

-REDAZIONE DELEGA INDAGINE E ATTI DEFINITORI DEI PROCEDIMENTI

Con riferimento alle deleghe di indagini si evidenzia che occorre, allo stato, ancora verificare l'aggiornamento delle tabelle fisse in merito agli indirizzi pec degli uffici cui indirizzare le deleghe, nonché verificare la restituzione della ricevuta di avvenuta consegna.

Con riferimento agli atti definitivi sono in via di risoluzione le problematiche emerse nei mesi precedenti, ma è necessaria ulteriore sperimentazione anche in considerazione della mancanza di alcune voci nell'applicativo (per esempio con riferimento al patteggiamento concordato)

Tanto premesso, allo stato, stante la necessità di procedere con sperimentazione ulteriore delle varie funzionalità dell'applicativo APP e con la formazione del personale operante in detto applicativo, nonché in considerazione dei blocchi del sistema, spesso determinati da problemi tecnici o di rete, oltre che da aggiornamenti frequenti, si ritiene opportuno provvedere ad ulteriore sperimentazione, consentendo di procedere alla redazione degli atti suddetti e alle iscrizioni anche con doppio binario.”

Rilevato che seppure alcune criticità sono in fase di risoluzione, altre permangono e che la sperimentazione non può dirsi terminata;

osservato che le richieste di modifiche evolutive non sono state tutte approvate e comunque non vi è certezza sui tempi di adempimento delle stesse;

considerato pertanto quanto previsto dall'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. e ritenuto pertanto accertato un *malfunzionamento* del sistema;

considerati i continui aggiornamenti di sistema;

richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi attinenti all'esecuzione degli adempimenti prescritti per la gestione dei procedimenti tramite APP (*da ritenersi in questa sede integralmente richiamati, per quanto compatibili con le seguenti disposizioni*);

Sentito il MAG.RIF.

Applicato l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico APP presso la Procura di Matera e, pertanto,

DISPONE

la proroga dell'efficacia del precedente provvedimento recante protocollo n. 59/2025 I in data 31 marzo 2025 con il quale è stata autorizzata l'adozione del cosiddetto doppio binario (APP e modalità cartacea), nonché tutte le correlate autorizzazioni organizzative ivi contenute fino alla completa risoluzione delle criticità tecniche e funzionali dell'applicativo, che sarà oggetto di successiva e formale attestazione;

RACCOMANDA

COMUNQUE FERMAMENTE l'utilizzo costante di APP e di tutte le sue funzionalità per tutti gli atti per i quali, in fase di indagini preliminari, è consentito il cosiddetto "doppio binario" per il deposito (*ad es. richiesta di incidente probatorio, richiesta tabulati e intercettazioni, conferimento incarichi, atti relativi al giudizio abbreviato e immediato, avvisi ex art. 360 c.p.p., decreti irreperibilità, decreti di riunione e separazione, decreti di aggiornamento delle iscrizioni, ordini di esibizione, trasmissioni per competenza*), al fine di consentire a tutti i soggetti abilitati interni la più rapida familiarizzazione con l'applicativo APP, individuare le eventuali criticità e implementare quanto prima la formazione interamente telematica del fascicolo delle indagini preliminari.

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, alle Sezioni di PG e, per opportuna conoscenza:

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Potenza

Al Sig. Presidente del Tribunale di Matera

Al Sig. Coordinatore dell'Ufficio GIP del Tribunale Penale di Matera

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Matera

Matera, 30 maggio 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessio Coccioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessio Coccioni', written over the typed name. The signature is stylized and cursive.